Pec: d.sapia@legalmail.it

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI (EX ROSSANO) SEZIONE FALLIMENTARE

Ill.mo Sig. Giudice Delegato al **Fallimento n. 9/2015 di Imcos S.p.A.**Giudice Delegato dott.

Curatore prof. dott.

**** **** ****

RELAZIONE EX ART. 33 L.F.

Il sottoscritto dott. , curatore del fallimento di cui in epigrafe, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 33, comma 5, Legge fallimentare, sottopone all'attenzione della S.V. III.ma le considerazioni di seguito svolte.

1. STORIA DELLA SOCIETÀ

La società è stata costituita in data il 9 aprile 2002, con sede in Roma, Via Simone De Saint Bon n. 89 - codice fiscale e partita Iva n. Si rimanda a quanto già rappresentato nella relazione depositata in data 7 giugno 2019.

2. SOCI, ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO

Con riferimento alla compagine sociale, il capitale sociale deliberato e versato pari ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), alla data del 8 settembre 2015, data del fallimento, è interamente sottoscritto dal socio unico

Alla data del fallimento amministratore unico era il dott. nominato con atto del 20 gennaio 2012 fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 30 settembre 2013.

Il collegio sindacale risultava così composto: dott.

Presidente, dott.

e dott.

i e dott.

i, sindaci supplenti.

3. LE DIMENSIONI AZIENDALI E LE CAUSE DEL FALLIMENTO

Come già rappresentato nelle precedenti relazioni, lo scrivente ha preso atto della situazione patrimoniale, creditoria e debitoria della società, poiché è stata prontamente consegnata la documentazione contabile e fiscale nonché i libri sociali, la quale era, altresì, corredata da diverse perizie di stima e dell'attestazione del piano concordatario da parte del dott. nel quale è riepilogata e dettagliata tutta la posizione patrimoniale, creditoria e debitoria della società.

La società è proprietaria di cinque fabbricati (opificio industriale), all'interno dei quali veniva svolta l'attività commerciale, siti nel Comune di Corigliano Calabro e un terreno sito nel Comune di San Marco Argentano, zona ASI. L'attività commerciale è cessata nell'anno 2011.

Con riferimento alle cause che avrebbero determinato il fallimento rientrano, sicuramente, sia il periodo di crisi nazionale (riguardando l'attività aziendale commesse di lavoro cd. "chiavi in mano") sia le problematiche afferenti l'azienda che sono peggiorate a seguito del sequestro giudiziale, con la conseguente risoluzione contrattuale statuita dagli accordi tra la società fallita e altre società del Gruppo Vecchio (clienti .

4. ATTIVO

Con riferimento all'attivo fallimentare si rappresenta che la società era proprietaria dei seguenti:

Beni immobili:

- a) Comune di Corigliano Calabro (CS), zona industriale contrada Salice, identificato catastalmente al foglio 38, particella 1257, sub 12, categoria D/1, rendita catastale pari a euro 8.491,00;
- b) Comune di Corigliano Calabro (CS), zona industriale contrada Salice, identificato catastalmente al foglio 38, particella 1257, sub 9, categoria in corso di definizione;
- c) Comune di Corigliano Calabro (CS), zona industriale contrada Salice, identificato catastalmente al foglio 38, particella 1257, sub 5, categoria in corso di definizione;
- d) Comune di Corigliano Calabro (CS), zona industriale contrada Salice, identificato catastalmente al foglio 38, particella 581, sub 1, categoria D/8, rendita catastale pari a euro 7.767,51 unitamente a foglio 38, particella 1381, sub 1, categoria D/1, rendita catastale pari a euro 148,00;

e) Comune di San Marco Argentano (CS), zona industriale ASI, identificato catastalmente al foglio 29, particella 320, qualità seminativo esteso Ha 00.55.12, reddito dominicale pari a euro 27,04.

Il valore di presunto realizzo attribuito complessivamente ai beni immobili è pari a euro 1.369.883,00

Si rappresenta che, a seguito della prosecuzione della procedura esecutiva n. 52/2010 RGE, i beni immobili rispettivamente indicati ai punti a), b) e c) sono stati investiti nel procedimento esecutivo e, pertanto, rimangono acquisiti all'attivo della procedura fallimentare unicamente i lotti d) ed e). Alla luce di quanto appena esposto lo scrivente Curatore, previa istanza alla ma, ha dato nuovamente mandato formale a vendere alla casa d'aste Gobid International Auction Group Srl () partendo da una base d'asta pari al valore di perizia ridotto del 60 % per il capannone e del 40 % per il terreno. In conclusione, il valore di realizzo dei beni immobili, tenuto conto della riduzione del 60% e del 40% dell'originario valore presunto di realizzo, è pari ad euro 262.668,00 (duecentosessantaduemilaseicentosessantotto/00) per il capannone industriale e pari a euro 66.240,00 (sessantaseimiladuecentoguarantta/00) per il terreno. Si precisa che in data 12.07.2019 è terminato il quarto esperimento di vendita afferente il capannone industriale sito nella zona industriale del Comune di Corigliano Calabro, come previsto dal mandato con ulteriore ribasso del prezzo del 20%. Successivamente alla chiusura dell'asta, il Curatore ha ricevuto da parte della società un'offerta irrevocabile di acquisto, debitamente cauzionata, pari al valore dell'ultimo esperimento di vendita terminato nel mese di luglio e, precisamente, pari a euro 105.067,60.

Previa istanza dello scrivente, la : con provvedimento de 03.09.2019 ha autorizzato il Curatore a procedere alla vendita del suddetto bene immobile per l'importo complessivo di euro 105.067,60, pari al valore dell'ultimo esperimento di vendita, a seguito del ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte della società

In data 28.11.2019 si è proceduto con il rogito dell'atto di vendita del bene immobile

Beni mobili:

La società fallita era proprietaria di attrezzature ed impianti depositati all'interno degli uffici e dei capannoni nonché nell'opificio di proprietà del fallimento della società , facente parte del gruppo ;, meglio identificati nell'inventario fallimentare e nella perizia di stima dell'ing.

Come già rappresentato le operazioni di vendita dei beni mobili sono terminate. L'attivo realizzato dalla vendita dei suddetti beni è pari a euro

Cambiale ipotecaria attiva emessa da Ecoplast S.r.l.:

In data 13.10.2003 aveva emesso in favore della società Imcos

SpA una cambiale ipotecaria per l'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) con scadenza

13.10.2014, come risulta anche dall'attivo patrimoniale alla data di fallimento. Attualmente il titolo di

credito è in possesso dello scrivente Curatore e risulta regolarmente protestata nei confronti del debitore.

Sull'immobile di proprietà della , come già rappresentato nell''informativa depositata in data

18.11.2016 e come risulta dai documenti depositati in atti, vi è l'iscrizione di un'unica ipoteca volontaria a

garanzia di cambiali del 15.10.2003 (atto di pignoramento iscritto presso codesto Tribunale, dott.ssa

RGEI N. 7/2007).

<u>è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Cosenza e lo scrivente</u>

<u>Curatore per conto di codesta procedura e per il tramite del legale nominato, avv.</u>

<u>Larocca, previa autorizzazione della ma, ha depositato l'istanza di ammissione al passivo ex art. 93</u>

Nell'udienza di verifica dello scorso 5 giugno il Fall.

è stato ammesso allo stato passivo,

dichiarato esecutivo, per complessivi euro 608.769,87 di cui euro 503.557,53 in privilegio ex art. 2808 c.c.

ed euro 105.212,34 in chirografo.

Contenzioso esecutivo, procedura di esecuzione immobiliare Tribunale diCastrovillari, Dr.

RG.

55/2007:

Contenzioso promosso dalla creditrice contro

a tutela di un credito originario di 5 pari, in linea capitale a circa euro 400.000,00; successivamente,
parte di tale credito per euro 200.000,00 è stato ceduto pro soluto ad un creditore terzo (

Srl) a chiusura di una maggiore esposizione di la curatela fallimentare, previa autorizzazione
dell'Ill.mo G.D., è intervenuta nella medesima procedura per ulteriori euro 200.000,00 così riportando il
proprio credito verso agli originari euro 400.000,00 complessivi; il Tribunale ha disposto la vendita
parziale di alcuni beni pignorati. Allo stato lo scrivente Curatore ha appreso per le vie brevi dal custode del
compendio immobiliare, dott. , che una parte dei beni è già stata venduta e che appena ne
ricorrano i presupposti procederà al riparto delle somme incassate, ma alla data della presente non è

Credito Iva ante dichiarazione di fallimento:

possibile quantificare il valore di realizzo.

l'Agenzia delle Entrate di Rossano ha notificato in data 06.04.2018 una comunicazione di irregolarità sulla Dichiarazione Modello IVA 2017, periodo d'imposta 2016, avente ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto oltre relative sanzioni e interessi per complessivi euro 719.254,15. La comunicazione aveva ad oggetto il mancato riconoscimento del credito Iva risultante dall'ultima Dichiarazione Iva inviata telematicamente dalla Società, per il periodo d'imposta 2012, in quanto la stessa per i successivi periodi antecedenti la dichiarazione di fallimento non aveva riportato il suddetto credito, ragion per cui a seguito delle dichiarazioni Iva predisposte ed inviate dallo scrivente, riportanti il credito, l'Amministrazione Finanziaria ne ha disposto il disconoscimento richiedendone la restituzione oltre relative sanzioni ed interessi.

e, per la predisposizione e notifica del riscorso nonché per l'assistenza nelle fasi di giudizio presso la competente Commissione Tributaria Provinciale.

La società è titolare di un conto corrente bancario intestato alla procedura acceso presso la _ . _ .. , agenzia di

Dalle scritture contabili risulta un saldo cassa pari a euro 100,00 (cento/00), che l'amministratore unico si era riservato di consegnare allo scrivente.

Con riferimento, invece, ai giudizi pendenti in cui la curatela si è costituita a tutela delle ragioni della procedura (contenziosi ordinari, contenziosi esecutivi, insinuazione nello stato passivo dei fallimenti allo stato, non è ancora possibile quantificare il valore

di realizzo.

Con riferimento, però, al contenzioso avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione immobiliare (R.G.), il Giudice delle Esecuzioni con

sentenza n. 274/2018 del 06.06.2018 ha rigettato l'opposizione e ha condannato in solido gli attori
e Fall. alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta pari a complessivi euro
28.849,00 oltre oneri di legge e rimborso delle spese forfettarie.

5. Passivo

Lo stato passivo delle domande tempestive è stato approvato e reso esecutivo nell'udienza di verifica del 11 dicembre 2015, lo stato passivo delle domande tardive è stato approvato e reso esecutivo in data 20 maggio 2016 e lo stato passivo delle domande ultratardive è stato reso esecutivo in data 26.05.2017. Si fa presente che contro il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo del 11 dicembre 2015 è stata proposta opposizione dal creditore , invece, contro il decreto che ha reso esecutivo

lo stato passivo del 20 maggio 2016 è stata proposta opposizione da parte del creditore Dalla verifica dello stato passivo approvato risulta la seguente esposizione debitoria:

- ✓ Crediti prededucibili: euro
- ✓ Crediti in privilegio generale: euro
- ✓ Crediti in privilegio speciale:
- ✓ Crediti chirografari: euro 8.969.460,45.

Con riferimento all'opposizione ex art. 98 L.F. proposta da

codesto Tribunale con decreto del 24.07.2017, depositato in cancelleria il 08.08.2017, ha accolto la domanda relativa alla natura privilegiata del credito per euro 694.232,81 ed ha rigettato la domanda di ammissione per euro

Pertanto, l'esposizione debitoria risulta così costituita:

✓ Crediti prededucibili: euro 172.250,00

✓ Crediti in privilegio generale: euro 13.649.410,02

✓ Crediti in privilegio speciale: nessuno

✓ Crediti chirografari: euro 8.275.227,64.

Con riferimento all'opposizione allo stato passivo promossa dal creditore , il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale in data 06.11.2019, pronunciandosi definitivamente sull'opposizione, ha respinto il ricorso e condannato l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore del fallimento quantificate in euro 16.500,00 oltre 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA come per legge (all. 02).

6. ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO DAL CURATORE

Il Curatore, oltre a richiamare l'operato riportato nelle precedenti relazioni, ha compiuto le seguenti operazioni:

- ha depositato l'istanza per l'autorizzazione a vendere l'immobile a seguito del ricevimento dell'offerta fuori asta da parte della società
- 2) ha depositato l'istanza per lo scioglimento della riserva ex art. 113 bis L.F. con riferimento al cron.n. 34
- 3) ha depositato l'istanza per l'autorizzazione al pagamento del contributo ministeriale, anticipato dalla casa d'aste Gobid International Auction Group Srl, per la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP) della vendita dei beni immobili di proprietà della procedura nonché dell'imposta dovuta, ex art. 37 DPR 131/86, per la registrazione della sentenza civile n. 274/1/2018 emessa dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento intervenuto tra Imcos SpA e FVH SpA c/ Banca Popolare

- del Mezzogiorno che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- 4) ha depositato l'istanza ai sensi dell'art. 108 L.F. finalizzata al trasferimento della proprietà del capannone industriale
- 5) ha depositato l'istanza per la nomina di un legale per richiedere la declaratoria dell'estinzione del giudizio (RG n. 1788/2006- ex Rossano)
- 6) ha depositato l'istanza per la nomina di un legale per intervenire nella procedura esecutiva RGE n.
 52/2010 Tribunale di Castrovillari
- ha proceduto ad effettuare periodicamente tutti gli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla normativa vigente.

7. ATTI PREGIUDIZIEVOLI

Il sottoscritto si riserva ogni eventuale approfondimento volto all'individuazione di qualsivoglia atto pregiudizievole per gli interessi della massa dei creditori. Alla data della presente relazione non risultano in essere atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

8. SCRITTURE CONTABILI

Alla data della presente relazione, lo scrivente fa presente che è stata analizzata tutta la documentazione consegnata dall'amministratore unico. L'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio chiuso al 30 settembre 2011 e, conseguentemente le ultime dichiarazioni fiscali inviate sono il Modello Unico SC 2012, Modello Irap 2012 e Dichiarazione Iva 2012, periodo d'imposta 2011.

9. CONTRATTI PENDENTI

Alla data della dichiarazione di fallimento, sulla base di quanto dichiarato dall'amministratore unico, non vi è alcun contratto pendente, ivi inclusi i rapporti di lavoro dipendente.

10. CONDOTTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO, DEI SOCI ED EVENTUALI RESPONSABILITÀ

La compagine sociale, l'amministratore unico e l'organo di controllo, in carica alla data della dichiarazione di fallimento, sono indicati nel paragrafo di competenza.

Lo scrivente sulla base della documentazione disponibile non è in grado di tracciare profili di responsabilità in ordine alla gestione societaria ed alla successiva decozione.

11. ATTI CHE IL SOTTOSCRITTO INTENDE IMPUGNARE

Per quanto riguarda i giudizi che la procedura ha riassunto, si rimanda alla precedente relazione depositata in data 7 giugno 2019.

Il sottoscritto, ritenendo di avere adempiuto ai propri obblighi di informazione si riserva di depositare eventuali integrazioni della presente relazione non appena ne dovessero ricorrere i presupposti.

Con ogni osservanza.

Castrovillari, 5 dicembre 2019

Il Curatore

prof. dott.